



COMUNE DI TERNI

Direzione Ambiente

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.830

comune.terni@postacert.umbria.it



Alla Prefettura di Terni

ALL'AUSL

All'ARPA

Alla Regione Umbria
Servizio Valutazioni Ambientali

Al Comando Polizia Municipale
S E D E

Trasmessa a mezzo PEC

Diramata alla popolazione attraverso pubblicazione in Albo Pretorio e tramite organi di stampa

OGGETTO: Revoca Ordinanze n.28570 del 21.02.2022 e n.33652 del 01.03.2022; adozione nuove disposizioni contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Misure precauzionali in seguito agli eventi di incendio verificatisi presso la ditta Ferrocarr (Via Vanzetti) e presso la ditta Medei (Strada Sabbione), Terni.

- ORDINANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA -

IL SINDACO

- **Richiamata** l'Ordinanza del Sindaco n.28570 del 21.02.2022 avente per oggetto: "Revoca Ordinanza n.27860 del 21/02/2022 e adozione nuove disposizioni contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Misure precauzionali in seguito all'evento di incendio verificatosi presso l'impianto Ferrocarr Srl sito in Maratta, Via Vanzetti 3 autorizzato con DD Regione Umbria". n.8311 del 08.08.2018";
- **Richiamata** altresì l'Ordinanza del Sindaco n.33652 del 01.03.2022 avente per oggetto "evoca Ordinanza n.32840 del 28.02.2022 e adozione nuove disposizioni contingibili e urgenti ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Misure precauzionali in seguito all'evento di incendio verificatosi presso la ditta Medei Autotrasporti nel sito ex Polymer - Strada Sabbione , Terni".
- **Dato atto** che con nota acquisita al protocollo con il n.40102 del 11/03/2022 ARPA Umbria - Dipartimento di Terni trasmetteva il verbale della riunione tenutasi presso ARPA in data 09.03.2022,

sottoscritto dai Direttori dell'Arpa Dipartimento Umbria sud, dell'Us Umbria2 e dell'Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche;

- **Rilevato** che alla luce dei dati emersi e discussi nell'ambito della suddetta riunione, ARPA, USL Umbria 2 e IZSUM propongono di modificare le Ordinanze emesse a seguito dei due incendi di cui alle sopra nel seguente modo:
 - o Ordinanza Ferrocarr (n.28570 del 21.02.2022): Emettere nuova Ordinanza da parte del Sindaco di Terni prevedendo che in un raggio di km 3 dall'impianto Ferrocarr sia fatto divieto di:
 - a) pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
 - b) utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.
 - o Ordinanza Medei (33652 del 01.03.2022): Emettere nuova Ordinanza da parte dei Sindaci di Terni, Narni e Stroncone, prevedendo che nella planimetria di figura 2 sia fatto divieto di:
 - a) raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
 - b) raccolta e consumo di funghi epigei spontanei.che in un raggio di km 5 dall'impianto Medei sia fatto divieto di:
 - c) pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
 - d) utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

Considerato che, in relazione a quanto proposto da ARPA, USL Umbria 2 e IZSUM, l'area di raggio 3 km dall'impianto Ferrocarr è di fatto ricompresa nell'area di raggio 5 km dall'impianto Medei, nella quale vengono proposte le medesime limitazioni;

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Umbria e AUSL Umbria 2, provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare l'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo nell'area individuata dal modello di ricaduta elaborato da ARPA e altresì volte precauzionalmente ad evitare l'ingresso di eventuali inquinanti nella catena alimentare animale, stante la necessità di completamento delle indagini analitiche ancora in corso, recependo quindi le indicazioni proposte da ARPA, USL e IZSUM;

VISTI l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni

ORDINA

1. All'interno dell'area riportata in rosso nella planimetria allegata, è fatto divieto di:
 - a) raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
 - b) raccolta e consumo di funghi epigei spontanei.
2. Entro il raggio di 5 km dall'impianto Medei (area riportata in giallo) è fatto divieto di:
 - a) pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
 - b) utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali e coltivati nella medesima area.

DISPONE

- La revoca dell'Ordinanza Prot. n.28570 del 21.02.2022;
- La revoca dell'Ordinanza Prot. n.33652 del 01.03.2022.

RENDE NOTO

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art.650 C.P. *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza*

pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ducentosei euro”;

DÀ MANDATO

- Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui contenuti della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza atte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

Si precisa che, all'esito della conclusione delle indagini da parte di ARPA Umbria, ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti, si potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori.

Si informa, ai sensi dell'art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, Dirigente della Direzione Ambiente – Corso del Popolo 30 - e che gli atti del procedimento potranno essere richiesti alla medesima Direzione Ambiente.

Si informa altresì – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.

Il Sindaco
(*Leonardo Latini*)

documento firmato digitalmente